

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1511**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori SODANO, RONCHI, BELLINI, DE PETRIS,  
RUSSO SPENA, DONATI, SILVESTRI, FERRANTE, MOLINARI,  
CONFALONIERI, GAGGIO GIULIANI, MARTONE, VANO,  
BRISCA MENAPACE, DI LELLO FINUOLI, GAGLIARDI, RAME,  
ALLOCCA, FORMISANO, TECCE, PALERMO e ALBONETTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2007**

---

Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia  
di protezione delle foche

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge mira a porre un freno a pratiche particolarmente crudeli utilizzate in alcuni Paesi per la caccia alle foche, finalizzata al reperimento delle pelli, introducendo, accanto al divieto di importazione delle pelli di foca, anche quello di utilizzazione di tali pelli per i prodotti derivati e, conseguentemente, il divieto di loro commercializzazione.

L'ordinamento comunitario ha disciplinato solo parzialmente la materia, in quanto con la direttiva 83/129/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983 (modificata dalla direttiva 89/370/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989) ha vietato espressamente l'importazione a fini commerciali nel territorio dell'Unione europea delle pelli di cuccioli di foca.

L'Italia, peraltro, era già intervenuta in materia con il decreto interministeriale 8 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 18 luglio 1978, sottoponendo a regime autorizzatorio l'importazione delle pelli di foca in generale.

Oltre agli Stati Uniti d'America, particolare attenzione è stata posta alla questione anche da parte di altri Paesi europei: il Belgio ha già adottato una normativa in materia, mentre l'Olanda ha predisposto interventi normativi volti all'introduzione di divieti assoluti di importazione, utilizzo e commercializzazione delle pelli di foca, in conformità con i principi comunitari in tema di eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci.

Questo tipo di interventi è lecito con riferimento alle ipotesi di deroghe stabilite dall'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità europea, là dove è prevista la possibilità per gli Stati membri di introdurre misure restrittive all'importazione, all'esportazione e al transito, qualora siano giustificate «da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali».

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. È vietato utilizzare foche (*Cystophora cristata* e *Pagophilus Groenlandicus*) o loro parti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento, articoli di pelletteria, oggetti, carni, grassi, olii, costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dai corpi o dalle pelli o dalle pellicce delle medesime, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale»;

b) al comma 2, dopo le parole: «comma 1», sono inserite le seguenti: «e 1-bis»;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. L'attività di vigilanza e repressione dei fenomeni di violazione dei divieti di cui al comma 1-bis è svolta anche dall'Alto commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».

